



Ministero dello Sviluppo Economico

Allegato n. 1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in unico lotto, per l'affidamento in concessione del servizio di trasmissione radiofonica nazionale in modulazione di frequenza delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, destinato all'informazione e alla comunicazione istituzionale sull'intero territorio nazionale, da effettuarsi in attuazione dell'articolo 1, comma 398, della Legge 27/12/2019 n.160 (legge di stabilità 2020).

CIG: 86888211EB

CPV: 92210000-6 Servizi radio



Ministero dello Sviluppo Economico

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ART. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....	3
ART. 3 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO.....	3
ART. 4 - REQUISITI GENERALI	4
ART. 5 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	4
ART. 5.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ	4
ART. 5.2 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	5
ART. 5.3 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE	5
ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	6
ART. 6.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA-METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA-METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA-METODO PER IL CALCOLO DELPUNTEGGIO 	6
ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO.....	9
ART. 7.1 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE	10
ART. 8 - OBBLIGHI DELL'ENTE	10
ART. 9 - SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO.....	10
ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO.....	10
ART. 12 - GARANZIE	10
ART. 13 - PENALITÀ	13
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO.....	13
ART. 15 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.....	14
ART. 16 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO	14
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI	15
ART. 18 - RINVIO ALLE NORME GENERALI	18



Ministero dello Sviluppo Economico

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'appalto ha per oggetto la realizzazione del servizio di trasmissione radiofonica nazionale in modulazione di frequenza delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, destinato all'informazione e alla comunicazione istituzionale sull'intero territorio nazionale, da effettuarsi in attuazione dell'articolo 1, comma 398, della Legge 27/12/2019 n.160 (legge di stabilità 2020).
2. La trasmissione dei programmi dovrà avvenire mediante l'utilizzo di tutti gli impianti di diffusione e di collegamento previsti nella concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale assentita con il decreto ministeriale 28 febbraio 1994 e ss.mm.ii.
3. Il presente servizio è stato istituito con l'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1. L'affidatario è tenuto a trasmettere, per ogni impianto, tra le ore 8,00 e le ore 21,00 almeno il 60% del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'Aula.
2. La scelta delle sedute da trasmettere, nei limiti di cui al precedente comma 1 verrà effettuata congiuntamente dalle presidenze della Camera e del Senato, sulla base dei calendari di lavoro fissati dalle rispettive conferenze dei capigruppo. La scelta sarà comunicata tempestivamente all'affidatario ed al Ministero dello Sviluppo Economico. In mancanza di indicazioni da parte delle Presidenze la concessionaria provvederà autonomamente all'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 1.
3. Le trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di 30 minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici
4. L'affidatario è tenuto alla raccolta, gestione, archiviazione, diffusione, digitalizzazione, protezione nonché sicurezza dei dati acquisiti durante l'espletamento del servizio.
5. Le prestazioni si svolgeranno presso gli studi della società aggiudicatrice.
6. La Società dovrà garantire l'accesso al personale del Ministero presso la propria sede, i propri studi e i singoli impianti. Avarie o guasti ai singoli impianti dovranno essere segnalati al Ministero ed all'ufficio periferico competente per territorio da parte della Società, la quale dovrà tempestivamente provvedere alla loro eliminazione.
7. Gli uffici periferici del Ministero dovranno tempestivamente segnalare ogni interruzione delle trasmissioni che interessi anche singoli impianti situati nella circoscrizione di propria competenza.

ART. 3 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

1. La durata del servizio è di 15 (quindici) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero, ai sensi dell'art. 8 della legge 120/2020, dalla data del verbale di esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. Il contratto avrà comunque scadenza il 31 dicembre 2022 indipendentemente dalla data di avvio dell'esecuzione dello stesso, senza che l'operatore possa pretendere nulla per la riduzione dei mesi rispetto al tempo massimo di 15 mesi sopraindicato. Il corrispettivo sarà commisurato ai mesi di effettiva



Ministero dello Sviluppo Economico

durata del contratto e della prestazione del servizio.

2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice, previa autorizzazione del Responsabile unico del Procedimento.
3. Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Società sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. In ogni caso, alla scadenza contrattuale, la società concessionaria con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferita agli anni di propria competenza, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente.
5. L'entità complessiva della concessione per l'intera durata contrattuale è stimata a corpo in € 8.196.720,00 (Euro ottomilionicentonovantaseimilasettecentoventi/00), oltre IVA. Gli oneri finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze, ai sensi dell'art.26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/08 sono pari a 0.

ART. 4 - REQUISITI GENERALI

1. Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono le cause ostative previste dall'art. 80 del Codice e/o divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

ART. 5 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti. I documenti richiesti agli Operatori Economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVC Pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

ART. 5.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ



Ministero dello Sviluppo Economico

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale ha sede legale.
- b) Iscrizione, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale ha sede legale.
- c) Possesso della concessione radiofonica nazionale autorizzata alla prosecuzione dell'attività ai sensi della L. 66/2001 in corso di validità.

Per la comprova dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c) la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

ART. 5.2 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 6.000.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice). Tale requisito è richiesto in considerazione della peculiarità e complessità del servizio che necessita il temperamento del principio della massima partecipazione con la necessità di avvalersi di operatori economici qualificati in possesso di esperienze atte a garantire un adeguato livello di gestione dei servizi.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

ART. 5.3 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Gestione, nel triennio antecedente la pubblicazione della gara, di servizi di radiodiffusione sonora a carattere nazionale.
- b) Regolare pagamento dei canoni di concessione.
- c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema di Gestione della Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto.
- d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017.



Ministero dello Sviluppo Economico

La comprova dei requisiti di cui alla lett. a) e b) è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione; sono valutabili anche i servizi in corso.

La comprova del requisito di cui alla lett. c) e d) è fornita mediante certificati di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, verranno accettate anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti agli standard sopra indicati.

ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 3 lett. a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo i seguenti parametri di valutazione:

1	OT. OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI 70/100
2	OE. OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI 30/100

ART. 6.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA-METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA-METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA-METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE			Peso Ponderale Macro Criterio	Sub peso Ponderale	
OFFERTA TECNICA				Criterio	Sub-Criterio
A	Organizzazione del Servizio			Max 25	
	A.1	Modalità e termini organizzativi che l'affidatario intende attivare per la realizzazione del servizio sul territorio nazionale.			20
	A.2.	Proposte tecniche migliorative del servizio.			5



Ministero dello Sviluppo Economico

B	Caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di rete ed effettiva capacità di copertura della diffusione delle informazioni sul territorio nazionale		Max 30	
C	Infrastruttura tecnologica ed informatica e servizio di gestione ed archiviazione dati		Max 10	
D	Servizi aggiuntivi/migliorativi		Max 5	1 punto per ogni servizio aggiuntivo
Totale offerta tecnica			70	
OFFERTA ECONOMICA				
Totale offerta economica			30	
PUNTEGGIO TOTALE				100

2. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore, ovvero sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio, mediante l'applicazione della seguente formula generale:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta(a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta(a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_{i=1}^n$ = sommatoria

I coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa – offerta tecnica, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, ovvero i singoli Commissari attribuiranno, per ogni singolo elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2 con la seguente gradualità:

insufficiente 0,00;

sufficiente da 0,01 a 0,20;

discreto da 0,21 a 0,40;

buono da 0,41 a 0,60;

distinto da 0,61 a 0,80;



Ministero dello Sviluppo Economico

ottimo da 0,81 a 1,00.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui singoli criteri o sub-criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la “c.d. riparametrazione”, assegnando, per ogni singolo criterio o sub criterio qualitativo, al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto, il massimo punteggio previsto ed alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

Pertanto, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare, per ciascuna delle componenti qualitative, la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la quarta cifra sia maggiore o uguale a cinque.

Voce A.1) Modalità e termini organizzativi che l'affidatario intende attivare sul territorio nazionale. Punti 20 max

La proposta dovrà riportare con chiarezza (a mezzo di relazione dettagliata e opportuni elaborati illustrativi) la modalità gestionale ed operativa che l'affidatario intende realizzare per il servizio in termini di organizzazione (giorni, uomini, sedi operative, centri di produzione, mezzi da impiegare etc.).

Voce A.2) Proposte tecniche migliorative del servizio. Punti 5 max

L'Operatore Economico dovrà predisporre apposita relazione dettagliata dove indicherà le eventuali proposte migliorative rispetto all'organizzazione del servizio, non previsti nel Capitolato Speciale d'appalto, ma che saranno tali da concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati dallo stesso senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. Di ogni variante integrativa dovranno essere descritte ed evidenziate nell'offerta tecnica tutte le caratteristiche che concorreranno a migliorare i servizi.

Voce B) Caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di rete ed effettiva capacità di copertura della diffusione delle informazioni sul territorio nazionale Punti 30 max

L'Operatore Economico dovrà riportare all'interno della relazione (anche attraverso grafici ed elaborati illustrativi) tutti gli elementi tecnici riferiti all'infrastruttura di rete e specificamente il numero degli impianti utilizzati e distribuiti sul territorio nazionale, le reti di trasmissione con la descrizione dettagliata di tutte le loro caratteristiche utili a definire la capacità di raggiungere il bacino di utenza.

Voce C) Infrastruttura tecnologica ed informatica e servizio di gestione ed archiviazione dati. Punti 10 Max



Ministero dello Sviluppo Economico

L'Operatore Economico dovrà riportare all'interno della relazione (anche attraverso grafici ed elaborati illustrativi) tutti gli elementi tecnici riferiti all'infrastruttura tecnologica ed informatica utilizzati per la gestione del servizio e per la raccolta, gestione, archiviazione, diffusione, digitalizzazione e protezione dei dati.

Voce D) Servizi aggiuntivi/migliorativi. Punti 5 Max

L'Operatore Economico dovrà riportare all'interno della relazione l'indicazione di eventuali servizi aggiuntivi/migliorativi rispetto alle altre voci dell'offerta tecnica.

La determinazione del coefficiente $V(a)_i$ per quanto riguarda l'elemento di valutazione quantitativa-offerta economica avverrà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ = Coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

R_a = valore offerto dal concorrente (a)

Quando il concorrente(a) non effettua alcuno sconto, R_a assume il valore 0, così come il coefficiente $V(a)_i$; mentre per il concorrente che offre il maggior sconto, $V(a)_i$ assume il valore 1.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:
 - a) esercitare il servizio nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiodiffusione e di telecomunicazioni, nonché delle direttive comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organi nazionali ed internazionali competenti in materia;
 - b) alla raccolta, gestione, archiviazione, diffusione, digitalizzazione, protezione nonché sicurezza dei dati acquisiti durante l'espletamento del servizio di cui all'Art.2.
 - c) segnalare in maniera tempestiva avarie o guasti ai singoli impianti, al Ministero dello Sviluppo economico ed agli uffici periferici competenti, e provvedere tempestivamente alla loro eliminazione.
 - d) inviare mensilmente al Ministero copia conforme all'originale del registro dei programmi di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e del riepilogo mensile dello stato di funzionamento degli impianti di radiodiffusione e rete.
2. Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice dei Contratti il R.U.P. si avvarrà della collaborazione del Direttore dell'esecuzione del Contratto di appalto, al fine di monitorare la corretta esecuzione



Ministero dello Sviluppo Economico

dello stesso.

ART. 7.1 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE

1. L'affidatario ha l'obbligo di disporre di personale idoneo, come richiesto nel bando, a garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dello stesso, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo.
2. L'affidatario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato l'Ente.
3. Dell'operato del personale, l'affidatario è direttamente responsabile. L'Ente rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'affidatario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Ente.
4. Tutti i servizi oggetto del presente affidamento sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL’ENTE

1. L'Amministrazione si impegna a:
 - a) favorire l'esecuzione dei servizi in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai cittadini dell'appalto in corso;
 - b) concordare con l'affidatario tutte le attività da espletare e la loro tempistica, ove non specificato nel presente capitolato;
 - c) incaricare il Responsabile del Ministero dello Sviluppo Economico, corrispondente alla figura del Direttore dell'esecuzione del Contratto, della vigilanza sull'attività dell'affidatario ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, con la possibilità di provvedere all'eventuale formalizzazione, unitamente all'affidatario, di protocolli d'intesa che riguardino modalità di svolgimento dei servizi e prestazioni richiesti che restano comunque, per le parti essenziali, disciplinate da presente capitolato

ART. 9 - SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. Tutte le spese di gestione per l'espletamento del servizio e delle prestazioni oggetto dell'appalto e per la stipulazione del relativo contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo carico dell'affidatario.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

1. L'affidatario è civilmente e penalmente responsabile delle operazioni eseguite dal personale addetto al servizio. Nella gestione l'affidatario dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, già emanati e che l'Ente si riserva di emanare in conseguenza di provvedimenti legislativi.

ART. 12 - GARANZIE

1. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto pattuito dal presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto a costituire,
 - 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, intestata al **Ministero dello**



Ministero dello Sviluppo Economico

Sviluppo Economico pari al 2% dell'importo a base d'appalto e precisamente di importo pari ad € 160.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni rese nell'ambito dell'avvalimento.
4. La **garanzia provvisoria è costituita** da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
5. **Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:**
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati
 - <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>
6. La **garanzia fideiussoria** dovrà:
 - 1) contenere espressa menzione dell'oggetto, del CIG e del soggetto garantito che nella fattispecie è il Ministero dello Sviluppo Economico;
 - 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
 - 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 contenente il "Regolamento con cui si adottano gli



Ministero dello Sviluppo Economico

schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
 - 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile;
 - l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
7. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
9. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
10. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
11. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della già menzionata certificazione;
 - in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,



Ministero dello Sviluppo Economico

solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

12. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico non sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
14. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
- 15. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**
16. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre per gli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, sarà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

ART. 13 - PENALITÀ

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna degli adempimenti previsti negli atti contrattuali, nonché nell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica, ed in particolare quelle previste art. 2, commi 1, 2, 3, 4 del presente capitolato, anche nel caso in cui vengano richieste con singole note dell'Amministrazione riportanti la relativa tempistica, la Società è tenuta a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto del Contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Ai fini dell'applicazione della penale di cui al predetto comma 1 deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui la Società esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto; in tali casi l'Amministrazione applicherà alla Società le predette penali sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni convenzionali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

1. Il presente contratto non potrà essere oggetto di cessione o subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.



Ministero dello Sviluppo Economico

ART. 15 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. L'Amministrazione potrà richiedere al Concessionario, durante il periodo contrattuale di gestione dei servizi oggetto del presente affidamento, prestazioni aggiuntive o estensioni di altri servizi per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, concordandone i termini e le condizioni contrattuali nel rispetto della vigente normativa (art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016).

ART. 16 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. I pagamenti, nei limiti dell'importo massimo aggiudicato, sono erogati in rate mensili posticipate a partire dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio.
2. Il versamento degli importi di cui al comma 1 è subordinato alla verifica dell'adempimento da parte della società degli obblighi previsti dal contratto.
3. La Società si impegna a consuntivare mensilmente il servizio svolto trasmettendo all'Amministrazione una Relazione contenente, con riferimento al mese oggetto di consuntivo:
 - la descrizione delle attività eseguite;
 - il riepilogo del personale impiegato nel servizio con il relativo impegno in termini di giornate/uomo;
 - dichiarazione di avvenuto pagamento dei costi del personale sottoscritta dal legale rappresentante;
 - dichiarazione attestante il numero di ore dedicate alle sedute d'Aula di ciascuna Camera, tenute nel mese cui l'importo si riferisce.

La documentazione attestante il pagamento del personale impiegato ed indicato nella dichiarazione (es. buste paga, DM10, F24 quietanzati), dovrà essere resa disponibile per le verifiche da parte dell'Amministrazione.

4. Il Ministero chiede alla Presidenza dei due rami del Parlamento i dati relativi al numero di ore dedicate alle sedute d'Aula di ciascuna Camera.
5. La Società dovrà garantire l'accesso al personale del Ministero presso la propria sede, per la verifica della documentazione sottostante agli importi liquidati.
6. A seguito dell'esito positivo delle verifiche sulla Relazione mensile di cui al comma 3, la Società potrà emettere fattura elettronica ai sensi della vigente normativa di cui al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della corretta emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, il codice univoco dell'Ufficio deputato ai pagamenti è il seguente: **VQMNQB**. L'IVA sarà versata in regime di split payment.
7. La liquidazione dei corrispettivi sarà disposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previo l'espletamento, da parte degli organi competenti, delle attività volte ad accertare la conformità dei servizi alle previsioni contrattuali.
8. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del richiamato decreto-legge n. 66 del 2014, le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Ministero dello Sviluppo Economico, Viale America 201, 00144 – Roma e riportare il Codice Identificativo Gara **8688211EB**, pena l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere al pagamento. Inoltre, le fatture dovranno contenere:
 - il riferimento al Contratto;



Ministero dello Sviluppo Economico

- la tipologia di attività espletata;
 - la fase di riferimento / periodo di competenza;
 - l'indicazione del prezzo unitario relativo al corrispettivo.
9. Laddove l'aggiudicatario sia costituito in RTI o in altra forma associata, potranno essere pattuite specifiche clausole ulteriori per il pagamento dei corrispettivi.
10. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
11. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 – come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – nonché quelle recate dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
12. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula della Convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Concessione stessa.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali



Ministero dello Sviluppo Economico

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare la Concessione.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione della Convenzione, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Anac, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.mise.gov.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32, della l. n. 190/2012; articolo 35 del d.lgs. n. 33/2012; nonché articolo 29 del Codice), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.mise.gov.it - sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti e nell'area tematica Comunicazioni - sezione Radio.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del



Ministero dello Sviluppo Economico

Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 e seguenti del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del Trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma (Italia) Via Veneto 33 – 00187.

Responsabile della protezione dei dati personali è la dott.ssa Paola Picone e – mail: protezionedati@mise.gov.it, pec: protezionedati@pec.mise.gov.it.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: e-mail protezionedati@mise.gov.it, posta elettronica certificata protezionedati@pec.mise.gov.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.



Ministero dello Sviluppo Economico

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

ART. 18 - RINVIO ALLE NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente indicato o richiamato nel presente capitolato, si farà riferimento al quanto previsto nel Disciplinare di gara.